

# **COMUNE DI SIAMANNA**

## **Provincia di Oristano**

### **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO NEL COMUNE DI SIAMANNA**



**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10-09-2020**

**Il Sindaco**  
Rag. Franco Vellio Melas

**Il Segretario Comunale**  
Dr.ssa Maria Bonaria Scala

# Sommario

<b>CAPO I</b> .....	<b>6</b>
<b>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 1</b> .....	<b>6</b>
<b>Finalità</b> .....	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 2</b> .....	<b>6</b>
<b>Titolarità degli usi civici</b> .....	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 3</b> .....	<b>7</b>
<b>Esercizio degli usi civici</b> .....	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 4</b> .....	<b>8</b>
<b>Organismi di competenza</b> .....	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 5</b> .....	<b>8</b>
<b>Modalità di concessione terre pubbliche</b> .....	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 6</b> .....	<b>9</b>
<b>Esclusioni</b> .....	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 7</b> .....	<b>9</b>
<b>Realizzazione di fabbricati</b> .....	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 8</b> .....	<b>9</b>
<b>Recinzioni</b> .....	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 9</b> .....	<b>10</b>
<b>Fasce taglia fuoco</b> .....	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 10</b> .....	<b>10</b>
<b>Piante di alto fusto</b> .....	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 11</b> .....	<b>10</b>
<b>Beni archeologici</b> .....	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 12</b> .....	<b>10</b>
<b>Sospensione, Sdemanializzazione, alienazione, permuta, aggiornamento inventario, accertamento di terreni gravati di usi civici</b> .....	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 13</b> .....	<b>11</b>
<b>Utilizzo dei proventi ricavati</b> .....	<b>11</b>
<b>CAPO II</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 14</b> .....	<b>11</b>
<b>Utilizzazione dei terreni ad uso civico</b> .....	<b>11</b>

<i>Zonizzazione usi civici</i> .....	11
• <i>Utilizzazione dei terreni ad uso civico di tipo tradizionale</i> .....	12
• <i>Utilizzazione dei terreni ad uso civico di tipo NON tradizionale</i> .....	12
<b>TERRENI IN ZONA A</b> .....	12
<i>Terreni destinati alle colture agrarie erbacee, arbore specializzate e vivaistica</i> .....	12
<b>ARTICOLO 15</b> .....	12
<b>Tipologia di attività</b> .....	12
<b>ARTICOLO 16</b> .....	13
<i>Modalità di Concessione</i> .....	13
<b>ARTICOLO 17</b> .....	14
<i>Titoli di preferenza e durata concessione</i> .....	14
<b>ARTICOLO 18</b> .....	15
<b>Superfici concedibili per unità lavorativa</b> .....	15
<b>TERRENI IN ZONA B</b> .....	15
<i>Terreni destinati a pascolo per uso zootecnico e per riconversione a bosco con valenza ambientale</i> .....	15
<b>ARTICOLO 19</b> .....	15
<i>Tipologia di attività</i> .....	15
<b>ARTICOLO 20</b> .....	16
<b>Concessione di terreni sottoposti a vincolo</b> .....	16
<b>ARTICOLO 21</b> .....	16
<i>Titoli di preferenza e durata concessione</i> .....	16
<b>ARTICOLO 22</b> .....	17
<i>Superfici concedibili per unità produttiva</i> .....	17
<b>TERRENI IN ZONA C</b> .....	17
<b>ARTICOLO 23</b> .....	17
<b>Tipologia di attività</b> .....	17
<b>ARTICOLO 24</b> .....	17
<i>Tipologia di attività</i> .....	17
<b>ARTICOLO 25</b> .....	18
<b>Titoli di preferenza e durata concessione</b> .....	18
<b>ARTICOLO 26</b> .....	19
<b>Scelta dell'area</b> .....	19
<b>ARTICOLO 27</b> .....	19
<b>Documenti da produrre</b> .....	19
<b>ARTICOLO 28</b> .....	19
<b>Quantità per nucleo familiare</b> .....	19
<b>ARTICOLO 29</b> .....	19
<b>Vendita</b> .....	19
<b>ARTICOLO 30</b> .....	20
<b>Autorizzazione</b> .....	20
<b>ARTICOLO 31</b> .....	20
<b>Pagamento</b> .....	20

ARTICOLO 32.....	20
<b>Prezzo</b> .....	20
ARTICOLO 33.....	20
<b>Modalità di esbosco</b> .....	20
ARTICOLO 34.....	20
<b>Zona concessa al taglio</b> .....	20
ARTICOLO 35.....	20
<b>Modalità di trasporto del legname</b> .....	20
ARTICOLO 36.....	21
<b>Sanzioni</b> .....	21
ARTICOLO 37.....	21
<b>Sorveglianza</b> .....	21
ARTICOLO 38.....	21
<b>Periodo di permanenza nei boschi</b> .....	21
ARTICOLO 39.....	21
<b>Ammende</b> .....	21
ARTICOLO 40.....	21
<b>Pascolo nelle zone concesse al taglio</b> .....	21
ARTICOLO 41 .....	22
Utilizzo dei proventi ricavati .....	22
<b>CONCESSIONI DI PASCOLI</b> .....	22
<b>ARTICOLO 42</b> .....	22
<b>ARTICOLO 43</b> .....	22
<b>ARTICOLO 44</b> .....	22
<b>ARTICOLO 45</b> .....	23
<b>ARTICOLO 46</b> .....	23
<b>ARTICOLO 47</b> .....	23
<b>ARTICOLO 48</b> .....	23
<b>ARTICOLO 49</b> .....	24
<b>ARTICOLO 50</b> .....	24
<b>ARTICOLO 51</b> .....	24
<b>ARTICOLO 52</b> .....	24
<b>ARTICOLO 53 Frutti spontanei</b> .....	24
<b>ARTICOLO 54 Disciplinadella raccolta dei funghi</b> .....	24
<b>ARTICOLO 55 Modalità di raccolta</b> .....	25
<b>ARTICOLO 56 Permesso di raccolta</b> .....	25

<i>ARTICOLO 57 Permesso di raccolta</i> .....	26
<i>ARTICOLO 58 Concessione per Autogestita</i> .....	26
<i>ARTICOLO 59 Attività Venatoria</i> .....	26
<b>CAPO III</b> .....	27
<b>FORME DI UTILIZZAZIONE NON TRADIZIONALE DI USO CIVICO</b> .....	27
<b>TERRENI IN ZONA D</b> .....	27
<i>Terreni destinati a pascolo, pascolo cespugliato con presenza di piante arboree sparse, soggetti a miglioramenti;</i> .....	27
<b>TERRENI IN ZONA D</b> .....	27
<i>ARTICOLO 60 Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali</i> .....	27
<i>ARTICOLO 61 Modalità di rilascio delle concessioni per usi non tradizionali</i> .....	28
<b>CAPO IV</b> .....	29
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....	29
<b>ARTICOLO 62</b> .....	29
<i>Realizzazione di infrastrutture</i> .....	29
<b>ARTICOLO 63</b> .....	29
<i>Sub affitto e cessione del diritto</i> .....	29
<b>ARTICOLO 64</b> .....	30
<i>Divieti</i> .....	30
<b>ARTICOLO 65</b> .....	30
<i>Sanzioni</i> .....	30
<b>ARTICOLO 66</b> .....	31
<i>Revoca della concessione</i> .....	31
<b>ARTICOLO 67</b> .....	31
<i>Cessata attività</i> .....	31
<b>ARTICOLO 68</b> .....	32
<i>Tariffe</i> .....	32
<b>ARTICOLO 69</b> .....	32
<i>Revoca per pubblico interesse</i> .....	32
<b>ARTICOLO 70</b> .....	32
<i>Ammende</i> .....	32
<b>ARTICOLO 71</b> .....	32
<i>Impegni di spesa</i> .....	32
<b>ARTICOLO 72</b> .....	33
<i>Rinnovo della concessione</i> .....	33
<b>ARTICOLO 73</b>	
<i>Utilizzo del Regolamento</i> .....	33
<b>ARTICOLO 74</b> .....	33
<i>Norme parallele</i> .....	33
<b>ARTICOLO 75</b> .....	33
<i>Regolamenti precedenti</i> .....	33

# **COMUNE DI SIAMANNA**

## **PROVINCIA DI ORISTANO**

### ***REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO NEL COMUNE DI SIAMANNA***

#### **CAPO I**

##### ***DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE***

Scopo del presente regolamento è disciplinare le condizioni dell'uso e del godimento nelle forme tradizionali e non, dei terreni gravati da uso civico di Siamanna dalla generalità della popolazione del comune di SIAMANNA, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 12 del 14.03.1994 e dal presente Regolamento.

##### ***ARTICOLO 1***

###### **Finalità**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento mirano a:

- a) Salvaguardare la destinazione dei terreni ad uso civico a vantaggio della comunità locale di SIAMANNA
- b) Disciplinare l'esercizio degli usi civici;
- c) Valorizzare la potenzialità produttiva dei terreni e garantire il rispetto da parte dei cittadini fruitori dell'ambiente e delle risorse,
- d) Disciplinare nuove forme di godimento e di valorizzazione del territorio purché vantaggiose per la comunità locale sul piano economico e sociale,
- e) Tutelare le esigenze e gli interessi comuni della popolazione anche attraverso la diretta partecipazione del Comune alla programmazione e al controllo dell'uso del territorio.

##### ***ARTICOLO 2***

###### **Titolarità degli usi civici**

Sono titolari del diritto dell'esercizio dell'uso civico del Comune di Siamanna i cittadini residenti in Siamanna.

Per uso civico si intende il diritto della collettività di Siamanna ad utilizzare i beni immobili Comunali nel rispetto dei valori ambientali e risorse naturali, in base alle modalità e alle condizioni stabilite dal

presente regolamento.

Viene considerato cittadino ai fini del godimento degli usi civici, colui che ha la residenza fissa nel comune di Siamanna da almeno 5 anni ed è iscritto nel registro di popolazione.

La perdita della residenza comporta l'immediata decadenza di fruire dei diritti sugli usi civici del comune di Siamanna.

### **ARTICOLO 3**

#### ***Esercizio degli usi civici.***

L'esercizio delle forme degli usi civici comprende:

- 1) L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico;
  - 2) L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico;
- 
- 1) L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprende il godimento in natura:
    - a) Delle acque che fanno parte del patrimonio, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali, o altre e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.
    - b) Del pascolo naturale, del pascolo migliorato, del pascolo cespugliato;
    - c) Dei terreni da concedersi a colture,
    - d) Della legna dei boschi comunali (legnatico);
    - e) Delle ghiande (ghiandatico),
    - f) Dei frutti degli alberi (frutteto misto, oliveto, conifere ecc.) e arbusti in genere,
    - g) La raccolta di frutti spontanei: funghi, erbe spontanee, chioccioline.
    - h) Su suddetti terreni è possibile, previa autorizzazione da parte degli organi comunali e dei relativi affittuari di tali superfici, inserire gli alveari di proprietà di operatori residenti nel comune di Siamanna.
    - i) L'inserimento delle arnie è esente di oneri comunali, pertanto a titolo gratuito.
  - 2) L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico comprende:
    - a) La gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
    - b) La gestione di soste attrezzate per escursionisti, per il turismo equestre, ecc.
    - c) La gestione di aree per allevamento di selvaggina, addestramento cani, ecc.
    - d) La gestione di aree attrezzate per la fruizione di beni archeologici, naturali, ecc.
    - e) La concessione di aree per attività economiche inerente le vocazioni territoriali quali alveari, mini-caseifici ecc.
    - f) La concessione di aree per attività sportive.

## **ARTICOLO 4**

### **Organismi di competenza**

- 1) I compiti di indirizzo e di controllo spettano al Consiglio comunale che si esprime a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
- 2) Il rilascio delle concessioni è di competenza del consiglio Comunale per le richieste di una durata fino ai 12 mesi, per le richieste di durata superiore ai 12 mesi dovranno essere autorizzate dagli uffici Regionali competenti a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Comunale approvata con maggioranza, come prevista dalla L.R. 12/1994.
- 3) I compiti di Gestione dei terreni soggetti ad uso civico, ubicati nel comune di Siamanna spettano al responsabile dell'ufficio tecnico.
- 4) Il Consiglio Comunale si avvale di una Commissione.
- 5) La commissione sugli usi civici, nominata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, sarà formata dal Sindaco o dall'Assessore per l'agricoltura e/o dalle attività produttive, da un consigliere del gruppo di maggioranza e uno del gruppo di minoranza, da un esperto tecnico agrario, da un allevatore e/o un agricoltore, titolare del diritto di coltivazione all'interno del piano, designati dalla Giunta Comunale. La commissione ha la durata della legislatura che l'ha designata. Ai soli membri esterni spetterà un gettone di presenza, il cui corrispettivo verrà determinato con successivo atto della Giunta Comunale.
- 6) Spetta alla Commissione procedere alla valutazione dei piani di valorizzazione presentati, della relativa documentazione e rilasciare i pareri sulle richieste presentate sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 5**

### **Modalità di concessione terre pubbliche**

- 6) Tutte le concessioni relative ai beni civici devono essere effettuate dall'Amministrazione Comunale di Siamanna, mediante procedura di evidenza pubblica, secondo criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità, secondo i limiti soggettivi, oggettivi e temporali presenti nel seguente regolamento.  
I detentori dei terreni gravati da uso civico hanno anni uno dall'approvazione del seguente regolamento, per regolare la loro posizione, mediante richiesta di concessione.



## **ARTICOLO 6**

### **Esclusioni**

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti acque pubbliche, beni archeologici e storici, nonché gli eventuali reperti e quanto altro di interesse pubblico, nonché quanto di interesse del Comune di Siamanna.

## **ARTICOLO 7**

### **Realizzazione di fabbricati**

Fatto salvo quanto previsto nel Piano di valorizzazione presentato nel rispetto dell'art. 60 del presente regolamento., è fatto divieto costruire opere, nei terreni gravati da uso civico, che presentino caratteristiche di inamovibilità quali: Edifici del tipo residenziale, fabbricati ad uso turistico ricettivo e/o ricreativo, ricoveri di qualunque genere, depositi, serre o edifici per la produzione o conservazione dei prodotti; sono ammesse la realizzazione di pozzi e/o impianti fissi di canalizzazione di acque per l'irrigazione dei fondi o l'abbeveraggio di animali, strutture amovibili, recinzioni.

In ogni caso tutti gli eventuali immobili costruiti su terre civiche nonché le migliorie apportate sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici alla scadenza della concessione.

## **ARTICOLO 8**

### **Recinzioni**

Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o nella relazione del piano colturale o piano di sviluppo aziendale e/o di valorizzazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposite concessioni pena decadenza della stessa, onde salvaguardare il libero transito nelle strade esistenti.

Non potranno essere recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico, presenti all'interno di beni assegnati.

## **ARTICOLO 9**

### **Fasce taglia fuoco**

Dove è necessario le terre civiche dovranno essere dotate di fasce taglia fuoco, comunque pulita dalle sterpaglie al fine di evitare il propagarsi di incendi. Il comune, nel rilasciare le concessioni avrà cura di evitare grandi accorpamenti di terreno. Inoltre dovrà prevedere che tra il terreno comunale e fondi privati venga lasciata una fascia di terreno libero al fine di garantire il libero transito e la difesa dagli incendi, la larghezza di tale fascia dovrà essere determinata secondo le norme Regionali di antincendio.

## **ARTICOLO 10**

### **Piante di alto fusto**

Le piante di alto fusto esistenti nei terreni gravati da uso civico non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'amministrazione concedente, tranne quelle derivate da interventi di miglioramento autorizzato, eseguiti dal concessionario. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà del Comune di Siamanna, se non concordato diversamente con relativa convenzione e relative disposizioni per taglio e disposizioni sulla consegna del materiale ricavato.

## **ARTICOLO 11**

### **Beni archeologici**

Il concessionario del terreno gravato da uso civico è tenuto a segnalare al Comune di Siamanna l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti, pena la revoca della concessione.

## **ARTICOLO 12**

### **Sospensione, Sdemanializzazione, alienazione, permuta, aggiornamento inventario, accertamento di terreni gravati di usi civici.**

L'Amministrazione comunale dopo aver ricevuto le richieste inoltrate dai cittadini o periodicamente per l'aggiornamento dell'inventario delle terre civiche, e dopo che queste richieste siano state opportunamente istruite da parte degli organi tecnico amministrati comunali, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, si provvederà ad effettuare la deliberazione dal Consiglio

Comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per inviare la documentazione al Servizio Argea di competenza Territoriale, per il parere di merito e per la predisposizione, dove necessario, per la Deliberazione della Giunta Regionale. La sospensione, l'alienazione, la permuta, l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, qualora le disposizioni nazionali e regionali lo consentano, si attua nei seguenti casi;

- Qualora si renda necessario concedere un terreno per un periodo di tempo superiore ai dieci anni;
- Qualora si voglia modificare la destinazione d'uso dei terreni;
- Qualora si voglia permutare o alienare un terreno gravato da uso civico;
- Qualora si voglia aggiornare l'inventario delle terre civiche
- Qualora si voglia effettuare l'accertamento di un terreno gravato da uso civico.

E' di norma vietata l'alienazione. Qualora le disposizioni nazionali e regionali lo consentano, è ammessa la sola alienazione dei reliquati inseriti nelle zone A – B- C- (centro urbano) del piano urbanistico comunale, per una superficie massima non superiore a 500 metri quadrati.

L'istituto della permuta, previsto dall'art. 18 della L.R. 12/1994, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2018 non è applicabile, non essendo state emesse direttive in merito dagli Organi competenti preposti. Tuttavia, qualora le disposizioni nazionali e regionali lo consentano, potrebbe essere effettuata nell'interesse dell'Ente e con valori leggermente superiori a favore del Comune.

## **ARTICOLO 13**

### **Utilizzo dei proventi ricavati**

I proventi ricavati dalle concessioni, dalle sdemanializzazioni, alienazioni, dalle penalità relative ad infrazioni del presente regolamento, saranno destinati all'Ente Comunale che provvederà a predisporre nel proprio bilancio un apposito capitolo, per le entrate e le uscite. L'Amministrazione Comunale dovrà disporre la destinazione di tali proventi ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, per un reale e diretto beneficio per la Collettività.

## **CAPO II**

### *Articolo 14*

#### *Utilizzazione dei terreni ad uso civico*

#### **Zonizzazione usi civici**

I terreni sui quali si esercita uso civico sono distinti e utilizzabili nelle seguenti zone:

- **Utilizzazione dei terreni ad uso civico di tipo tradizionale**
  - **Zona A:** terreni destinati alle colture erbacee, arboree specializzate ed attività vivaistica;
  - **Zona B:** terreni destinati a pascolo per uso zootecnico e per riconversione a bosco con valenza ambientale;
  - **Zona C:** terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale;
- **Utilizzazione dei terreni ad uso civico di tipo NON tradizionale**
  - **Zona D;** terreni destinati a pascolo, pascolo cespugliato con presenza di piante arboree sparse, soggetti a miglioramenti;

La classificazione e la destinazione dei terreni è determinata da un Piano di Valorizzazione approvato dal Consiglio Comunale e trasmesso in Assessorato All'agricoltura, tramite ARGEA, per la sua approvazione di merito.

### **TERRENI IN ZONA A**

#### **Terreni destinati alle colture agrarie erbacee, arboree specializzate e vivaistica**

#### **ARTICOLO 15**

##### **Tipologia di attività**

Appartengono alla categoria dei terreni in zona A quelli utilizzabili per “*colture agrarie, arboree fruttiferi e vivaistica*” che attraverso opportune lavorazioni e/o piani di valorizzazione e trasformazione agraria siano in grado di garantire adeguato reddito.

In tale zona può essere svolta l'*attività agrituristica* quale attività complementare a quelle indicate al primo comma.

L'*attività silvicola* è consentita unicamente per la realizzazione di fasce frangivento realizzate direttamente dal Comune e/o da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Municipale.

Potranno essere realizzate le recinzioni solo se previste in progetto o relazione, e nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione per la disciplina, la salvaguardia il libero transito nelle strade esistenti.

Le piante di alto fusto non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione Concedente.

La legna di risulta dal taglio nonché quelli provenienti dalla pulizia e lavorazione del terreno, rimane di proprietà del Comune, salvo autorizzazione diverse effettuate mediante piani di taglio.

## **ARTICOLO 16**

### ***Modalità di Concessione***

- 1) La domanda di concessione va presentata in carta semplice al responsabile del Servizio Tecnico, redatta secondo il fac simile redatto dall'ufficio tecnico.
- 2) La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N° 445.
- 3) La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

Planimetria catastale e relativi dati catastali;

Piano colturale aziendale o piano di sviluppo e valorizzazione predisposto da tecnico abilitato e sottoscritto dal richiedente, in conformità ed in armonia con il piano di valorizzazione delle terre civiche approvato dal Consiglio Comunale; da suddetta documentazione si dovrà evincere chiaramente la convenienza per la comunità residente e la classificazione del terreno secondo l'art. 14 del presente Piano.

- 4) Le concessioni saranno rilasciate con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale di Siamanna, sentito il parere della commissione sugli usi civici e la relativa autorizzazione degli uffici Regionali competenti, come definita all'art. 4 del presente regolamento: Il Comune con deliberazione Assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, stabilisce le categorie dei soggetti che avranno priorità, secondo quanto previsto nel presente regolamento degli usi civici.
- 5) La durata massima delle concessioni è di anni 10 (L.R.12/1994). Eccezionalmente può essere di periodo superiore per usi particolari, previa autorizzazione Argea e Assessorato Agricoltura. Le concessioni verranno formalizzate da apposito contratto da stipularsi con il Comune, solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione dell'Assessorato Regionale competente in materia di usi civici. La durata è prevista all'art. 17.
- 6) Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati, con la stessa procedura delle concessioni.
- 7) Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.
- 8) Il Comune, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa collettività, può modificare o revocare la concessione dei beni civici. In caso di revoca il Comune deve corrispondere al concessionario i mancati benefici della concessione stessa.
- 9) Il concessionario prima della stipula del contratto, qualora debba eseguire delle opere sul fondo, dovrà presentare apposito progetto esecutivo, dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire, nel massimo rispetto ambientale, un Business Plan oltre a tutta la documentazione prevista dalle normative di settore vigenti, per l'esecuzione dell'intervento.

- 10) Nei terreni gravati da usi civici è ammessa la realizzazione di opere amovibili, secondo quanto previsto all' art . 7 del presente regolamento.
- 11) Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso risulti antieconomico o/e non più idoneo, che comunque dovrà avere le relative autorizzazioni.
- 12) La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione del consiglio Comunale e se il caso, quello da parte dell'Assessorato Regionale di competenza.
- 13) A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale, ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data priorità in base alla presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
- 14) Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati i seguenti aspetti:
  - Tutela ambientale del territorio nel rispetto delle norme vigenti.
  - Gli interessi della collettività.
  - Il non frazionamento del territorio, favorendo per quanto possibile il riaccorpamento.

## ***ARTICOLO 17***

### ***Titoli di preferenza e durata concessione***

I terreni appartenenti alla categoria definita zona A sono concessi dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 5, nell'ordine di preferenza a:

- a) Giovani agricoltori, così come definiti dalle regolamento CE N° 1698 del 2005
- b) Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali braccianti, in forma singola o associata;
- c) Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- d) Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- e) Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;
- f) Gli altri cittadini di Siamanna.

Le concessioni avranno la durata massima di:

- 1) anni cinque per colture erbacee;
- 2) anni dieci per le colture arboree specializzate in genere, rinnovabile secondo la procedura prevista per la concessione originaria, secondo le norme del presente regolamento;

Tali limiti possono essere elevati ad anni 10 dal consiglio Comunale e autorizzati dallo Assessorato Agricoltura, con le modalità previste dal presente regolamento, qualora l'elevazione del limite si renda necessario per la realizzazione e l'evoluzione di un razionale piano di sviluppo e di valorizzazione aziendale agraria, soprattutto nel caso in cui il concessionario intenda fruire di agevolazioni da parte di Enti Pubblici.

## **ARTICOLO 18**

### **Superfici concedibili per unità lavorativa**

Le concessioni sono stabilite fino ad un massimo di ha. 5.00.00 di terreno per nucleo familiare Anagrafico per quanto riguarda i terreni seminativi in asciutto, secondo le unità lavorative.

Nel calcolo delle unità lavorative, ai fini della concessione delle superfici, possono essere compresi i familiari che coadiuvano il Coltivatore diretto o i lavoratori permanentemente dipendenti dell'azienda purché abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.

Le concessioni comunque non potranno superare la misura massima di ha 5.00.00 per quanto riguarda i terreni seminativi in asciutto per nucleo familiare.

Per le concessioni già in essere, i diritti acquisiti permangono fino al termine delle stesse se il tempo residuo è inferiore all'annualità.

## **TERRENI IN ZONA B**

### **Terreni destinati a pascolo per uso zootecnico e per riconversione a bosco con valenza ambientale**

## **ARTICOLO 19**

### **Tipologia di attività**

Appartengono alla categoria dei terreni in zona B quelli utilizzabili per "pascolo, pascolo cespugliato e pascolo arborato" che attraverso opportune lavorazioni e/o piani di valorizzazione e trasformazione agraria siano in grado di garantire un adeguato reddito.

In tale zona possono essere svolte le seguenti attività:

- Pascolamento con animali ovini, caprini e bovini
- Miglioramento pascoli;
- Recinzioni;
- Piani di forestazione o di recupero di boschi abbandonati.

Potrà inoltre essere svolta all'interno di detti terreni, nel rispetto delle norme di settore, l'attività agrituristica o di turismo rurale, l'attività faunistiche venatorie se previste nel piano di

valorizzazione, come attività complementare a quelle indicate ai commi precedenti. Viene fatto divieto di realizzare fabbricati secondo quanto previsto nell'articolo 7.

I terreni identificati come pascoli cespugliati potranno essere utilizzati anche ai fini dell'allevamento zootecnico non intensivo, in tal caso il carico di bestiame di questi terreni non potrà superare in media i 0.60 UBA per ettaro onde evitarne l'eccessivo sfruttamento.

## ***ARTICOLO 20***

### **Concessione di terreni sottoposti a vincolo**

La concessione dei terreni da adibire a pascolo, qualora trattasi di terreni sottoposti a restrizione di godimento (vincoli idrogeologici o di tutela ambientale, paesaggistica, turistica, ecc.) sarà subordinata all'autorizzazione delle Autorità competenti.

In caso di essenze tipo macchia mediterranea, il taglio su autorizzazione delle Autorità Forestale, deve essere fatto in modo da garantire la costituzione del bosco.

## ***ARTICOLO 21***

### **Titoli di preferenza e durata concessione**

I terreni appartenenti alla categoria definita zona B sono concessi dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4 e 5, nell'ordine di preferenza a:

- a) Giovani agricoltori in forma singola o associata come definito dal Reg. Ce N° 1698 del 2005;
- b) Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, braccianti, in forma singola o associata;
- c) Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- d) Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- e) Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;
- f) Gli altri cittadini di Siamanna

Le concessioni avranno la durata di:

- 1) anni uno per i terreni a pascolo;
- 2) anni dieci per i pascoli cespugliati o arborati per i quali si intende effettuare un piano di forestazione o di recupero bosco e/o di miglioramento pascolo; la concessione sarà rinnovabile con le modalità previste dalla concessione, soggetta ad autorizzazione



regionale).

I limiti di cui al punto 1 possono essere elevati fino ad anni 10 dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dal presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente, qualora l'elevazione del limite si renda necessario per la realizzazione e l'evoluzione di un razionale piano di sviluppo e di valorizzazione aziendale, soprattutto nel caso in cui il concessionario intenda fruire di agevolazioni da parte di Enti Pubblici, previo parere dell'Agenzia Argea del servizio territoriale di competenza.

## **ARTICOLO 22**

### **Superfici concedibili per unità produttiva**

Le concessioni comunque non potranno superare la misura massima di ha 10 per quanto riguarda i terreni a pascolo e a pascolo cespugliato e arborato per nucleo familiare.

## **TERRENI IN ZONA C**

### **Terreni destinati ad utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale**

## **ARTICOLO 23**

### **Tipologia di attività**

Appartengono a questa categoria i terreni suscettibili di utilizzazione forestale, di tutela idrogeologica e valorizzazione ambientale e paesaggistica.

## **ARTICOLO 24**

### **Tipologia di attività**

Questa categoria di terreni, identificata come zona C, riguarda i terreni attualmente pascolo degradati, pascoli cespugliati, Eucalpteti, terreni molto simili a quelli della categoria B, ma tenuto conto della esposizione, della tipologia dei suoli, dell'orografia del territorio nonché dell'attuale copertura vegetale, le attività che potranno essere svolte, previa presentazione di un piano di valorizzazione e trasformazione agraria, risultano le seguenti privilegiando l'ordine sotto indicato:

- 1) Miglioramento pascoli e miglioramento delle specie arboree.
- 2) Recinzioni;
- 3) Piani di forestazione o di recupero di boschi abbandonati.

#### 4) Piani di taglio

Su queste superfici potrà essere svolta attività agrituristica o di turismo rurale complementare a quelle indicate ai commi precedenti. Inoltre su detti territori sarà possibile realizzare opere per l'espletamento delle attività complementari indicate nel piano di Valorizzazione, quali: aziende faunistiche venatorie e altro.

Sono inoltre consentite le seguenti attività:

- Il taglio del legname che potrà essere effettuato solo con la presentazione di un piano di taglio a cura dell'amministrazione comunale.
- La raccolta di frutti spontanei: funghi, erbe spontanee, chioccioline.
- L'attività agrituristica o di turismo rurale complementare a quelle indicate ai commi precedenti e potranno essere realizzate strutture per foresteria.
- Realizzazione di opere per l'espletamento delle attività complementari indicate nel piano di Valorizzazione, quali: centro di addestramento cani e tiro a volo connesso.

I fondi concessi potranno essere recintati se previsto nel progetto, nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposite concessioni pena la decadenza della stessa, onde salvaguardare il libero transito nelle strade esistenti.

Non potranno mai essere recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

## **ARTICOLO 25**

### **Titoli di preferenza e durata concessione**

I terreni montani concessi ai fini del miglioramento dei terreni cespugliati destinati a forestazione sono concessi con le modalità previste dal presente regolamento nell'ordine di preferenza

- a) Giovani agricoltori in forma singola o associata come definito dal Reg. CE N° 1698 del 2005;
- b) Coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, braccianti, in forma singola o associata;
- c) Cittadini disoccupati che intendono intraprendere l'attività agricola in forma singola o associata (con esclusione della precedenza per coloro che hanno il coniuge occupato);
- d) Enti e Amministrazioni pubbliche che operano nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;
- e) Enti, Consorzi fra Enti, Cooperative o associazioni che perseguono fini sociali utili alla Comunità locale;
- f) Gli altri cittadini di Siamanna
- g) Enti, Consorzi fra Enti e organizzazioni che operano nel settore della ricerca e

della sperimentazione agricola e zootecnica.

Le Cooperative o le associazioni dovranno essere costituite da soci residenti o da almeno 3/4 di soci residenti nel comune di Siamanna che si prefiggono lo scopo di migliorare e valorizzare le terre pubbliche.

La concessione avrà la durata minima di anni 5, e potrà essere rinnovata alla scadenza, con le stesse modalità di concessione, qualora il concessionario ne faccia richiesta e abbia mantenuto i requisiti previsti dal presente regolamento.

Detto limite potrà essere elevato sino a un massimo di anni 10 dal Consiglio Comunale e autorizzazione da parte dell'Assessorato Agricoltura, con le modalità previste dal presente regolamento, qualora si renda necessaria la realizzazione di un piano di miglioramento fondiario e di una razionale valorizzazione aziendale, anche attraverso l'adeguamento strutturale (vedi art. 7 sulle strutture) dell'azienda mediante la fruizione di agevolazioni da parte di Enti Pubblici.

### **Terreni destinati a legnatico, pascolo e a frutti spontanei delle Zone B e C**

#### **Concessione LEGNATICO**

##### ***ARTICOLO 26***

###### **Scelta dell'area**

Ogni anno, entro il mese di agosto, la G.C., sentito il parere dell'Ispettorato Forestale competente per territorio, delibera la località boschiva dove la popolazione potrà approvvigionarsi del legnatico per uso domestico.

##### ***ARTICOLO 27***

###### **Documenti da produrre**

I cittadini residenti interessati alla concessione di legnatico, dovranno produrre entro il 30 Settembre apposita domanda in bollo indirizzata al Sindaco.

##### ***ARTICOLO 28***

###### **Quantità per nucleo familiare**

Il legnatico per uso domestico non potrà superare la misura massima per nucleo familiare residente di n° 14 metri stereo (mc) sia per quanto riguarda il legnatico montano che l'Eucaliptus.

##### ***ARTICOLO 29***

###### **Vendita**

Qualora la massa legnosa superi le esigenze della popolazione la G.C., sentito il parere

dell'Autorità forestale competente per territorio potrà vendere tale legnatico al miglior offerente mediante asta pubblica.

### ***ARTICOLO 30***

#### **Autorizzazione**

Ai cittadini che ne avranno fatto richiesta verrà rilasciata autorizzazione per il taglio del legnatico da esibirsi in caso di controllo delle Autorità preposte (Guardie forestali, Guardia campestre e/o personale incaricato dall'Amministrazione Comunale).

### ***ARTICOLO 31***

#### **Pagamento**

Le autorizzazioni al taglio del legnatico saranno rilasciate dal Responsabile Area Tecnica dietro pagamento anticipato del corrispettivo della quantità di legna da tagliare.

### ***ARTICOLO 32***

#### **Prezzo**

Il prezzo del legnatico sarà stabilito dalla G.C. sentito il parere della Autorità forestale competente per territorio.

### ***ARTICOLO 33***

#### **Modalità di esbosco**

Il taglio, l'esbosco, nonché lo sgombrò dei detriti e degli avanzi delle lavorazioni, dovranno aver luogo entro il termine fissato. In difetto, il Comune ne curerà il trasporto e la vendita a spese degli interessati.

### ***ARTICOLO 34***

#### **Zona concessa al taglio**

Aperta una zona al taglio, per effetto della speciale concessione, sarà vietato in modo assoluto a chiunque l'accesso per il taglio e la raccolta di legna in qualsiasi altra zona boscata di proprietà del Comune.

### ***ARTICOLO 35***

#### **Modalità di trasporto del legname**

L'esbosco dei prodotti dovrà essere fatto per le vie naturali o su strada, a spalle, a soma, o

con trattrice, essendo in ogni caso banditi lo strascico ed il rotolamento.

### ***ARTICOLO 36***

#### **Sanzioni**

Chiunque venga sorpreso a esercitare il taglio o la raccolta di legno in zona diversa da quella concessa, ovvero su piante non assegnate al taglio comprese nella zona di concessione, cade in contravvenzione alle norme e regolamenti forestali e sarà punito con un'ammenda da Euro 200 a Euro 600,00.

Il cittadino residente che, pur nella zona di speciale concessione, prelevi abusivamente un quantitativo di legname eccedente alla assegnazione avuta, incorrerà in un'infrazione al presente regolamento, sarà tenuto a restituire il materiale prelevato e a corrispondere a titolo di penalità un'ammenda da Euro 200, 00 a Euro 600,00.

### ***ARTICOLO 37***

#### **Sorveglianza**

Qualora per ragioni di servizio gli Agenti Forestali non potessero presenziare in permanenza alle utilizzazioni, l'Ente Amministratore provvederà a farle vigilare dalla guardia comunale o da appositi incaricati, i quali saranno tenuti a denunciare immediatamente agli Agenti Forestali ogni fatto contravvenzionale.

### ***ARTICOLO 38***

#### **Periodo di permanenza nei boschi**

Il periodo di permanenza nei boschi per taglio e l'esbosco del legname dovrà di volta in volta essere fissato dal Comando Stazione del Corpo Forestale competente, secondo l'entità delle utilizzazioni stesse tenuto conto dei fabbisogni della popolazione e le prescrizioni di massima vigenti in Provincia.

### ***ARTICOLO 39***

#### **Ammende**

Ai cittadini residenti che risultassero recidivi in materia di contravvenzioni alla legge e regolamenti forestali saranno applicate le ammende nella misura massima.

### ***ARTICOLO 40***

#### **Pascolo nelle zone concesse al taglio**

Le zone concesse al taglio non potranno essere aperte al pascolo di nessuna specie di

animali fintanto che non sarà diversamente disposto dall'Amministrazione Forestale.

#### ***ARTICOLO 41***

##### **Utilizzo dei proventi ricavati**

I proventi ricavati da queste concessioni ed assegni e da quelli delle penalità relative ad infrazioni del presente regolamento, saranno destinati all'Ente Amministratore per opere di miglioramento del patrimonio rurale dell'Ente, con particolare riguardo alla protezione dagli incendi dei boschi.

### **CONCESSIONI DI PASCOLI**

#### ***ARTICOLO 42***

*Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.*

#### ***ARTICOLO 43***

I canoni di concessione verranno determinati ogni tre anni dalla Giunta Comunale tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la gestione.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste ovvero lo stesso ricada su più categorie si demanderà alla apposita commissione.

Per le concessioni riguardanti terreni oggetto di mutamento di destinazione, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni. Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza, e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni, in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tal fine verrà costituito apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

#### ***ARTICOLO 44***

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994, n° 12.

Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nel territorio di proprietà comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.

La richiesta di pascolamento deve essere formulata in carta libera e dovrà contenere i seguenti dati.

- dati anagrafici del richiedente numero di codice fiscale o partita iva;
- località dettagliata dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero di capi grandi e piccoli.

#### ***ARTICOLO 45***

Il Consiglio Comunale si riserva l'individuazione di eventuali zone del piano in cui vietare, il pascolamento di alcune specie di bestiame o le coltivazioni, per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di Leggi o Regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie.

#### ***ARTICOLO 46***

Tali divieti e le relative motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissioni all'Albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

#### ***ARTICOLO 47***

L'anno pascolativo si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

#### ***ARTICOLO 48***

Il comune rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione. L'atto autorizzativo dovrà contenere i seguenti dati:

- ✓ I dati dell'affittuario;
- ✓ La durata del contratto;
- ✓ I dati catastali (foglio di mappa, mappale e relativa superficie concessa);
- ✓ Numero di capi massimo della specie animale che tale superficie è in grado di sopportare;
- ✓ L'importo del canone di affitto.

L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame lo tenga sempre con sé, per esibirla alla richiesta degli agenti incaricati del controllo ed a tutti gli agenti della Forza pubblica. Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località denunciata ad altre località, deve prima di effettuare il cambiamento, farne denuncia scritta all'Amministrazione Comunale. La Giunta provvederà a deliberare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza di possesso del denunciante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune. In casi di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà farne denuncia successivamente, ma comunque non oltre giorni cinque. Analoga denuncia deve fare all'Ufficio Comunale se nel corso dell'anno di godimento, il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima denuncia.

#### ***ARTICOLO 49***

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 58 del presente regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denuncia.

#### ***ARTICOLO 50***

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità previste dall'art.58.

#### ***ARTICOLO 51***

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla G.C. per ciascun anno pascolativo entro il 15 del mese di gennaio dell'anno precedente e pubblicata per otto giorni all'albo del Comune. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

#### ***ARTICOLO 52***

La riscossione delle liste di carico da riscuotere trimestralmente con scadenza rispettivamente:

- la prima rata all'atto corrispettivo del pascolo sarà effettuata con le modalità previste dal T.U. 14.04.1910, n.639 a mezzo del ritiro dell'autorizzazione e le altre il 15 di ogni trimestre successivo. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di Legge.

Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azione o risarcimento di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunciati all'autorità giudiziaria per pascolo abusivo. Le partite inferiori a € 100,00 (Euro cento/00) verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.

Per quelle zone ove sono state già apportate migliorie e relativamente alle superfici migliorate, il canone verrà calcolato ad ettaro secondo il disposto del presente regolamento. Per le restanti superfici in base alle specie ed al numero dei capi di bestiame che possono essere immessi nel territorio concesso. Il numero dei capi e la specie di bestiame che può essere immessa nelle zone concesse viene determinato dalla commissione di cui all'art. 4 del regolamento. Ove per una stessa zona sia prevista l'immissione di più specie di bestiame ma venga richiesto l'uso esclusivo per una sola specie il concessionario dovrà garantire anche il pagamento del canone per la specie esclusa. Il canone per capo di bestiame verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalla concessione.



## **ARTICOLO 53**

### **Frutti spontanei**

In merito alla raccolta consuetudinaria di erbe e frutti spontanei, trattandosi di produzioni annue stimabile in quantità irrilevante, non sussiste la necessità di disciplinare tale attività.

Fa eccezione la raccolta per consuetudinaria dei funghi epigei spontanei e del mirto, per le quali attività, limitatamente alle terre gravate da uso civico (art. 13 comma 2 della L. R. 12/94 ed in deroga all' articolo 1 della L. 352/93 e L. 382/75 nonché degli articoli 66 e 69 del D.P.R. 616/77), il Comune disciplina con proprio regolamento l'attività di raccolta.

## **ARTICOLO 54**

### **Disciplina della raccolta dei funghi**

#### ***Finalità***

Il presente regolamento disciplina la raccolta dei funghi al fine di:

- 1) Conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;
- 2) Assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine.

## **ARTICOLO 55**

### ***Modalità di raccolta***

- 1) Nel territorio gravato da uso civico, la raccolta dei funghi spontanei è ammessa in quantità non superiore a Kg 2 (DUE) giornalieri per persona di età superiore a 10 anni, previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta.
- 2) I minori di anni 10 possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso di regolare permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.
- 3) Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
- 4) E fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi.
- 5) E vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno ed usare nella raccolta attrezzi quali rastrelli, uncini o quant' altro capace di danneggiare lo strato umifero del suolo.
- 6) E vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 07.00

## **ARTICOLO 56**

### **Permesso di raccolta**

- 1) La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte del sindaco o da organi dal medesimo delegati, di apposito permesso.
- 2) Il permesso è personale, con validità massima di 1 anno ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio gravato da uso civico del comune di SIAMANNA, con l'osservanza dei limiti quantitativi stabilito dal comma 1 Modalità di raccolta del presente articolo e di tutte le altre prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
- 3) Le quote di pagamento saranno stabilite periodicamente dalla Giunta Comunale.

4) Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti incaricati al controllo, il permesso di raccolta accompagnato da un valido documento di riconoscimento.

## **Disciplina della raccolta del mirto**

### **ARTICOLO 57**

#### ***Modalità di raccolta***

- 1) Nel territorio gravato da uso civico, la raccolta del mirto spontaneo è ammessa in quantità non superiore a Kg 10 (Dieci Kg) giornalieri per persona di età superiore a 10 anni, previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta.
- 2) I minori di anni 10 possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso di regolare permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.
- 3) È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente le bacche sul posto di raccolta e di trasportarli in modo congruo.
- 4) È vietato danneggiare o distruggere le piante ed usare nella fase di raccolta attrezzi che possano danneggiare la pianta.
- 5) È vietato altresì effettuare la raccolta delle bacche di mirto dalle ore 19.00 alle ore 07.00

### **ARTICOLO 58**

#### **Concessione per Autogestita**

Il presente regolamento disciplina la concessione per le autogestite venatorie:

#### ***Finalità***

- 1) La finalità di concedere i terreni gravati ad uso civico ad associazioni di autogestita è quello di mantenere nel territorio Comunale un congruo equilibrio della selvaggina e una protezione degli ecosistemi animali selvatici, nel rispetto delle norme venatorie vigenti.

L'autorizzazione di una nuova concessione dei terreni gravati da uso civico ad una nuova associazione autogestita per la caccia, della selvaggina locale, potrà essere rilasciata nelle zone indicate nel piano di valorizzazione nelle zone A, B, C e D, previa delibera del Consiglio Comunale qualificato e successiva autorizzazione degli uffici Regionali preposti, secondo quanto previsto nelle norme della L.R. 28/04/1978 N° 32.

### **ARTICOLO 59**

#### **ATTIVITA' VENATORIE**

- a) L'attività venatoria potrà essere svolta nell'intera superficie dei terreni Comunali di Siamanna, gravati da uso civico, secondo le prescrizioni e le modalità emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e degli enti da essa delegati, nel rispetto delle norme previste dalla L.R. N° 32 del 28/04/1978.
- b) Il comune di Siamanna può concedere i terreni gravati da uso civico:  
- (sia quelli già concessi per altri scopi ad altri enti, come Forestas) “ per la quale sarà necessaria una autorizzazione congiunta Comune e Forestas,

- sia quelli non concessi ad altri enti ed utilizzati dalla comunità, ricadenti in zona A, B, C, D,) del piano di Valorizzazione.

Nel caso in cui la Regione Sardegna si esprime con parere negativo, la concessione del Comunale decadrà.

- c) La responsabilità di qualunque danno avvenga durante lo svolgimento dell'attività venatoria rimane in carico ai concessionari o utilizzatori.
- d) Tutte le aree gravate da uso civico, concesse dal comune alle autogestite riconosciute e attualmente in essere, dovranno essere inserite nel piano di valorizzazione delle terre civiche Comunali, in particolare nella cartografia di rito.

## **CAPO III**

### **FORME DI UTILIZZAZIONE NON TRADIZIONALE DI USO CIVICO**

#### **TERRENI IN ZONA D**

***Terreni destinati a pascolo, pascolo cespugliato con presenza di piante arboree sparse, soggetti a miglioramenti;***

#### TERRENI IN ZONA D

#### *FORME DI UTILIZZAZIONE NON TRADIZIONALE DI USO CIVICO*

#### *Terreni destinati ad interventi turistici e sportivi*

#### **ARTICOLO 60**

#### ***Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali***

1. Per la gestione dei terreni gravati da uso civico, ricadenti nel territorio del comune di Siamanna, il Consiglio Comunale provvede, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad approvare il Piano di Valorizzazione di cui all'art. 8 della L.R 12/1994.
2. Il piano può prevedere per i terreni sottoposti uso civico, destinazione diversa, qualora la variazione comporti per la collettività un reale vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad Amministrazioni, Enti, Società, Cittadini singoli o associati, Cooperative di servizi,

di produzione e di lavoro, tra cittadini residenti.

3. Il piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo locale. Esse sono rappresentate da:
  - a) La gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
  - b) La gestione di soste attrezzate per escursionisti, per il turismo equestre, ecc.
  - c) La gestione di aree per l'allevamento di selvaggina, addestramento cani, ecc.
  - d) La gestione di aree attrezzate per la fruizione di beni archeologici, naturali, ecc.
  - e) La concessione di aree per attività economiche inerente le vocazioni territoriali quali laboratori per la lavorazione del miele e laboratori per le lavorazioni dei frutti del bosco.
  - f) La concessione di aree per attività sportive.
  - g) Concessione ad enti quali Forestas
  - h) Impianti Eolici e Fotovoltaici

4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:

- Rispondono ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi Costi-Benefici;
- Viene autorizzato dall' ARGEA il mutamento di destinazione d'uso e la sospensione degli usi civici a cui il terreno soggetto.
- Si applicano comunque tutte le disposizioni relative alle utilizzazioni non tradizionali contenute nella L.R. 12/1994 e s.m.i.
- 

## **ARTICOLO 61**

### **Modalità di rilascio delle concessioni per usi non tradizionali**

1. I terreni possono essere concessi a: Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti pubblici, persone fisiche, che ne facciano richiesta, compatibilmente con il piano di Valorizzazione e recupero delle terre e compatibile con quanto previsto con l'art 8 della L.R. 12/1994.
2. In ogni caso le assegnazioni possono essere fatte esclusivamente alle persone e società di persone che, oltre ad avere la sede nel territorio comunale, dovranno essere composte per almeno i 2/3 da soggetti residenti nel comune di Siamanna.
3. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenze i richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
4. Vengono ammesse la realizzazione di solo opere amovibili, fabbricati turistico ricettivo e/o ricreativo con carattere di amovibilità, pozzi e/o impianti fissi di canalizzazione di acque per l'irrigazione del fondo o l'abbeveraggio degli animali, recinzioni, secondo quanto previsto ART. 7 del presente regolamento.

5. In ogni caso tutti gli eventuali immobili, costruiti sulle terre civiche, nonché le migliorie apportate, sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici alla scadenza della concessione.
6. La durata massima delle concessioni è di anni 10.
7. I mutamenti di destinazione d'uso sono possibili solo se previsti nel piano di Valorizzazione delle terre civiche e vanno comunque autorizzati, con apposito atto di disposizione, dagli uffici regionali competenti.
8. Le concessioni vengono rilasciate a seguito della pubblicazione di un bando pubblico, dal Consiglio Comunale con le modalità di cui art. 5.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### ***ARTICOLO 62***

##### **Realizzazione di infrastrutture**

Le infrastrutture di cui al presente regolamento, espressamente autorizzate dal Consiglio Comunale dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, di tutela ambientale e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle norme Regionali e Comunitarie vigenti.

Tali infrastrutture potranno essere realizzate solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla sospensione dell'uso civico da parte dell'autorità competente in materia, previa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale

#### ***ARTICOLO 63***

##### **Sub affitto e cessione del diritto**

Ai concessionari é fatto divieto di subaffittare i terreni avuti in concessione, pena la decadenza della stessa.

Le concessioni di cui al presente regolamento non sono cedibili a terzi; L'amministrazione, qualora sussistono i requisiti previsti dal presente regolamento, può autorizzare la cessione del diritto a favore di un componente del nucleo familiare o di una società agricola di nuova costituzione in cui il precedente concessionario sia divenuto socio amministratore.

## **ARTICOLO 64**

### Divieti

Ai concessionari é fatto inoltre divieto di:

- a) cedere a terzi la concessione senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale;
- b) arrecare danni ai terreni comunali;
- c) introdurre bestiame nei terreni comunali senza la relativa autorizzazione di pascolo su quei terreni.
- d) tenere al pascolo un numero di capi superiore a quello ammesso al momento della concessione.
- e) rimuovere il confine fra lotto e lotto, o modificare lo stato delle strade ivi formate.
- f) modificare la destinazione d'uso dei terreni per la quale è stata rilasciata la concessione.
- g) non rispettare il piano colturale o di valorizzazione sottoscritto e/o allegato alla concessione

## **ARTICOLO 65**

### Sanzioni

La G.M. adotta, in via amministrativa, i provvedimenti per garantire il corretto uso dei beni di uso civico.

Coloro che non osservino il presente regolamento e le ordinanze emanate in materia incorrono, oltre che nelle sanzioni penali ed amministrative previste da altre norme, nelle sanzioni amministrative da € 100,00 a € 500,00.

Nel caso in cui il concessionario sia recidivo la sanzione amministrativa minima è pari a € 500,00.

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione in caso di recidiva e comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, sulla base della documentazione in atti, ed in caso di necessità di valutazioni, istruite dalla commissione.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale

Il Comune ha il diritto pieno ed assoluto di verificare in qualsiasi momento le estensioni concesse, ed il corretto uso del bene concesso.

Le infrazioni al presente regolamento vengono comunicate al Sindaco con allegato il verbale motivato e sottoscritto dal Vigile Urbano, Barracelli e Corpo Forestale. Il Sindaco ratifica il provvedimento e commina le sanzioni previste.

Le contravvenzioni vengono rimosse dal tesoriere del Comune sotto forma di conciliazione entro 30 giorni dalla data di notifica al concessionario del provvedimento disciplinare disposto dal Sindaco, e inserito nell'apposito capitolo di Bilancio.

Trascorso tale periodo senza la risoluzione della contravvenzione il suo ammontare verrà iscritto, per la riscossione nei ruoli esattoriali, maggiorato degli interessi e spese.

Qualora il concessionario abbia arrecato danni ai beni comunali oltre al pagamento della sanzione amministrativa, sarà tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel tempo stabilito, tutti i lavori che il comune ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il concessionario non ottemperi, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario, mediante ruoli esattoriali, le spese sostenute.

## ***ARTICOLO 66***

### **Revoca della concessione**

La Giunta Municipale si riserva, inoltre, il diritto di revocare la concessione del godimento:

- a) a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali;
- b) a chi sia moroso nel pagamento, per massimo due annualità consecutive, per i terreni diversi dal pascolo e di 1 annualità per quelli concessi a pascolo;
- c) a chiunque modifichi la destinazione d'uso dei terreni per la quale è stata rilasciata la concessione;
- d) a chiunque non rispetti, per due anni consecutivi, il piano culturale o di valorizzazione sottoscritto, e/o allegato alla concessione, o non provveda alla coltivazione del fondo assegnato.

In caso di revoca della concessione, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità per il corrispettivo versato e per i lavori che avesse già eseguito nei terreni concessi.

La revoca determina la sospensione del godimento del bene e l'acquisizione al patrimonio disponibile Comunale delle infrastrutture esistenti senza alcun indennizzo

Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate nel presente regolamento.

## ***ARTICOLO 67***

### **Cessata attività**

Tranne nei casi previsti all'art.57 qualora il concessionario sia deceduto, cessi l'attività o vengano a mancare i requisiti, la concessione verrà dichiarata decaduta; la decadenza determina la sospensione del godimento del bene e la acquisizione al patrimonio disponibile Comunale delle infrastrutture esistenti senza alcun indennizzo.

Lo scioglimento o il fallimento della società concessionaria comporta la decadenza della concessione senza alcun indennizzo.

## **ARTICOLO 68**

### **Tariffe**

La Giunta Municipale, sentita la commissione di cui all'art. 4, approva le tariffe per la concessione dei terreni d'uso civico; le stesse verranno aggiornate ogni triennio dalla G.M., sentito il parere della commissione suddetta.

Le tariffe saranno differenziate per categoria e natura dei terreni.  
Il canone della concessione sarà riscosso dall'Amministrazione Comunale tramite ruoli esattoriali o secondo norme indicate nella concessione. Tali proventi verranno incamerati nell'apposito capitolo di bilancio e utilizzati secondo quanto previsto nell'articolo 12 Bis.

## **ARTICOLO 69**

### ***Revoca per pubblico interesse***

Le concessioni sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse.

## **ARTICOLO 70**

### **Ammende**

Ogni triennio la G.M., su proposta della commissione di cui all'Art. 4, effettuare l'aggiornamento delle ammende da pagare per la violazione del seguente regolamento.

## **ARTICOLO 71**

### **Impegni di spesa**

Il consiglio comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione approva il conto economico previsionale della gestione dei beni d'uso civico con previsioni di passaggio fra le entrate e le uscite.

Nell'atto di approvazione del conto consuntivo dedicato a per gli usi civici, vista la relazione del revisore, il Consiglio Comunale approva il conto economico dedicato per le entrate e per le uscite, alla gestione dei beni di uso civico.

Qualora il conto consuntivo non chiuda in pareggio il C.C. adotterà i provvedimenti per risanare la gestione dei beni di uso civico.

I capitali costituiti dalle indennità derivanti dall'ablazione dell'uso civico verranno destinate a favore della collettività di Siamanna, titolare del diritto di uso civico, ad opere permanenti di



interesse generale della popolazione al fine di compensare il mancato esercizio del diritto d'uso civico.

## **ARTICOLO 72**

### **Rinnovo della concessione**

Le concessioni di cui al presente regolamento potranno essere rinnovate alla scadenza previa utilizzazione della procedura di concessione, evidenza pubblica, con le stesse modalità della concessione. Nel caso di morte o di invalidità permanente, la concessione per il tempo residuo di concessione si trasmette al coniuge o ai figli che ne abbiano fatto richiesta e abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 73**

### **Utilizzo del Regolamento**

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni pluriennali già rilasciate saranno disciplinate dal presente regolamento. I titolari di dette concessioni, devono adeguare i loro programmi e le loro attività al piano di valorizzazione dei terreni gravati da usi civici predisposto ed approvato dall'Amministrazione Comunale. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento verranno revisionate le concessioni in essere e saranno dichiarate decadute le concessioni con esso incompatibili.

## **ARTICOLO 74**

### **Norme parallele**

Per quanto non previsto nel seguente regolamento valgono le leggi in vigore e le disposizioni di polizia rurale e forestale.

## **ARTICOLO 75**

### **Regolamenti precedenti**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti in materia di usi civici. L'amministrazione comunale provvederà periodicamente ad effettuare l'aggiornamento dell'inventario delle terre civiche.